

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 82 in lire 15,000,000.

(È approvato.)

Categoria seconda. *Movimento di capitali.* — *Vendita di beni ed affrancamento di canoni.* — Capitolo 83. Restituzione per parte della società anonima per la vendita dei beni demaniali delle somme pagate a carico del bilancio dello Stato per l'estinzione delle sue obbligazioni, lire 14,140,000.

Capitolo 84. Capitale ricavabile da affrancazione di canoni, censi, ecc., lire 45,000.

Capitolo 85. Affrancamento del Tavoliere di Puglia, lire 513,400.

Capitolo 86. Capitale, prezzo ed interessi della vendita straordinaria dei beni dello Stato, senza l'intervento della società anonima, lire 1,500,000.

Capitolo 87. Prezzo, interessi ed accessori di beni espropriati a debitori per imposte, e devoluti al demanio dello Stato, e riscattati dai debitori medesimi, o dai loro creditori a forma dell'articolo 57 della legge 20 aprile 1871, n° 192, lire 30,000.

Capitolo 88. Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico, lire 17,584,700.

Capitolo 89. Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (legge 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870), lire 250,000.

Riscossione di crediti. — Capitolo 90. Rimborso allo Stato per parte delle provincie di Avellino, Benevento, Caserta e Campobasso delle spese anticipate per la costruzione della strada provinciale Vitulanese da Montesarchio a Pontelandolfo, 89,250 lire.

Capitolo 91. Rimborso delle anticipazioni fatte dal Governo a società ferroviarie, lire 343,683 18.

Capitolo 92. Riscossione di crediti diversi, lire 52,429 62.

Capitolo 93. Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dal commissario regio per la disciolta Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, della somma anticipata dal Governo (articolo 15 della legge 19 giugno 1873, n° 1402), *per memoria.*

Accensione di debiti. — Capitolo 94. Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici, lire 14,181,750.

Capitolo 95. Capitale, prezzo ed interessi della vendita dei beni appartenenti ad enti amministrati da convertirsi in rendita del debito pubblico intestata agli enti morali creditori, lire 400,000.

(Sono approvati.)

Capitolo 96. Prodotto del collocamento di titoli speciali di rendita da emettersi a termini della legge 30 giugno 1876, n° 3201, per la prima serie dei lavori del Tevere, *per memoria.*

Categoria terza. — *Costruzione di strade ferrate.*

— Capitolo 97. Rimborsi e concorsi dai comuni e dalle provincie o per essi dalla Cassa ferroviaria, proposto dal Ministero in lire 1,992,680, e portato dalla Commissione a lire 2,422,380.

L'onorevole ministro, accetta la proposta della Commissione?

MINISTRO DELLE FINANZE. L'accetto.

PRESIDENTE. Per conseguenza pongo ai voti la proposta della Commissione, accettata dal ministro. Chi l'approva, si alzi.

(È approvata.)

Capitolo 98. Prodotto del nuovo titolo ferroviario da emettersi in virtù dell'articolo 28 della legge 29 luglio 1879, n° 5002. Proposto dal Ministero in lire 60,000,000 e dalla Commissione in lire 62,000,000.

Onorevole ministro, accetta la proposta della Commissione?

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto.

PRESIDENTE. In conseguenza, nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 98 con lo stanziamento concordato tra il ministro e la Commissione.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole La Porta.

LA PORTA, relatore. In un momento in cui ero distratto dal discorso di un collega (come rilevo da quanto mi è stato riferito) è avvenuto un errore materiale nella votazione dei capitoli 6 e 6 bis.

La Commissione divise il capitolo sesto in due capitoli, perchè le rendite provenienti dal Fondo del culto, che sono rendite nuove iscritte sul bilancio dello Stato, si volevano mettere in evidenza. Quindi le due cifre riunite di 195 mila lire e di 990 mila lire, che formano la cifra complessiva, che prima compariva di 1,185,000 lire, non vennero alterate dalla Commissione.

Ora, essendosi letto un milione di più al capitolo 6, è bene rettificare l'errore prima di votare i totali. Il totale di questi due capitoli non fu alterato; ora si tratta di rettificare lo stanziamento del primo.

PRESIDENTE. Dunque il fatto sta così: che la Commissione divise in due il capitolo 6 della proposta originale del Ministero.

Capitolo 6 e capitolo 6 bis.

Io, prima di porre ai voti i nuovi stanziamenti, ho chiesto ripetutamente se ci fosse da togliere o da aggiungere (apparendo sul capitolo 6 la differenza di un milione), e la risposta è stata che si trattava di un equivoco, perchè la somma totale non era stata variata; quindi, se non si facesse la ret-